

N. 2239/14 R.G.N.R.  
N. 1007/20 R.G. TRIB. VV  
N. 1810/22 R.R. Pers



TRIBUNALE DI CATANZARO  
*Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri*  
Seconda Sezione Penale

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati:	
dott.ssa Mariarosaria Migliarino	Presidente est.
dott. Andrea Odierno	Giudice
dott.ssa Rita Bosco	Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

sull'appello proposto nell'interesse di PITTELLI Giancarlo, nato a Catanzaro il 9/02/1953, avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 14.04.2022, di rigetto dell'istanza di revoca o modifica degli arresti domiciliari, a seguito di rinvio della Suprema Corte con sentenza della II Sezione penale n. 44653 del 21.10.2022 depositata il 23.11.2022; letti gli atti del procedimento e le produzioni documentali depositate in udienza; sentiti all'udienza camerale del 31.01.2023 i difensori, che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello ed i P.M., che hanno chiesto il rigetto; a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza;

**OSSERVA**

L'appello è fondato per le ragioni di seguito espresse.

Va premesso che la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata oggetto di modifica con sostituzione della misura in atto con quella non custodiale dell'obbligo di dimora, con provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia del 19.12.2023, permane tuttavia l'interesse alla trattazione dell'appello, in quanto nella istanza originaria era stata richiesta la revoca della misura cautelare e, quindi, il *petitum* non è stato superato dalla modifica intervenuta.

Inoltre, la difesa ha manifestato l'interesse della parte alla verifica della sussistenza, allo stato attuale dell'istruttoria dibattimentale, dei gravi indizi di colpevolezza per una eventuale azione di riparazione per ingiusta detenzione.

Venendo al merito della decisione, preliminarmente, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo Collegio, a seguito di rinvio della Suprema Corte, occorre riassumere il complesso iter giudiziario della vicenda cautelare in esame.

Con ordinanza del 9-13.1.2020 il Tribunale di Catanzaro aveva confermato, in sede di riesame, la misura cautelare della custodia in carcere che era stata disposta dal GIP in data 12.12.2019 riqualificando il fatto di cui al capo A-bis in termini di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso quale originariamente configurata nella

1

richiesta del PM e ribadendo, per altro verso, l'esistenza di profili di gravità indiziaria anche con riguardo ai capi A-bis.1, A-bis.4 e A-bis.5.

Avverso l'ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, il cui esito ridimensionava la gravità indiziaria, in quanto con sentenza n. 25619 del 2020 venivano annullati senza rinvio i capi A-bis. 1, A-bis. 4 e A-bis. 5, riferiti alle imputazioni di rivelazione di segreto di ufficio e concorso in abuso di ufficio aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen.

In ordine al delitto di concorso esterno contestato al PITTELLI, la Suprema Corte, richiamando i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza, che ha disegnato il concorrente esterno come il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., in questi termini, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671) ed in particolare la figura del legale che agisca nell'interesse del sodalizio al di là ed in violazione dei doveri propri della professione, escludeva la rilevanza di talune condotte contestate ( episodio "Triust Plastron srl" cfr., pag. 21 della sentenza, vicenda "Vattur" cfr., ivi, pagg. 21-22) concludeva nel senso **che il nucleo essenziale della condotta illecita attribuita al ricorrente fosse incentrata sulla collaborazione del Mantella, le cui dichiarazioni avrebbero fatto luce sulla operatività della 'ndrangheta nella provincia vibonese e che il Pittelli, sfruttando sia la sua professione che le sue entrate, avrebbe acquisito prima ancora che fossero rese pubbliche in ambito processuale e nella loro integrità.**

Per altro verso, è stata la stessa Corte a rilevare che la collaborazione del Mantella, confermata da articoli di stampa, era stata rapidamente conosciuta negli ambienti della criminalità organizzata ed avvertita come particolarmente pericolosa per il sodalizio.

La Corte, nella sentenza richiamata, aveva quindi evidenziato come il Tribunale era stato in grado di motivare sull'attivismo del Pittelli immediatamente disponibile a recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore; in quest'ottica, inoltre, era stata giudicata corretta la rilevanza attribuita alla conversazione intercorsa in data 12.9.2016 in cui il Pittelli avrebbe fatto cenno alla circostanza che il Mantella avesse accusato anche il fratello, circostanza invece non propalata dagli organi di informazione che pure, come accennato, si erano occupati della vicenda.

Con l'atto di appello, la difesa aveva evidenziato come una volta delimitati i confini dell'addebito fondante il titolo cautelare fosse emerso, nel corso del dibattimento, che anche la notizia relativa all'accusa mossa dal collaboratore nei confronti del di lui fratello era in realtà sostanzialmente "scontata" in quanto già divulgata dalla stampa ma che, più nel contempo, **la propalazione specifica del Mantella nei riguardi del germano era intervenuta in data successiva rispetto a quella cui risale la già richiamata conversazione del 12.9.2016 e captata dagli investigatori** (cfr., pagg. 3-4 dell'atto di appello e pag. 4 dei motivi aggiunti).

Ne conseguiva, perciò, il sostanziale “disinnesco” di quello che, secondo la difesa, era rimasto l'unico residuale elemento di fatto in grado di corroborare la condotta di concorso esterno ascritta al Pittelli.

Il Tribunale del Riesame rigettava nel merito l'appello, valutando come sussistente la gravità indiziaria del concorso esterno in associazione mafiosa così argomentando:

*Sostiene la difesa del Pittelli che, quest'ultimo, nella vicenda c.d. Mantella non abbia travalicato i suoi compiti professionali diretti ad acquisire in favore dei suoi clienti tutte le informazioni lecite utili alla loro posizione e che pertanto, in punto di gravità indiziaria, tale condotta sarebbe lecita e non integrerebbe la fattispecie del concorso esterno.*

*L'assunto non si presta ad essere condiviso.*

*In primo luogo, in ragione della circostanza evidenziata dalla Suprema Corte ad oggi neppure smentita, secondo cui, Pittelli avesse riferito a Giamborino anche dichiarazioni non ancora scoperte del Mantella.*

*“Giamborino Giovanni chiedeva informazioni a Pittelli Giancarlo sulle dichiarazioni del collaboratore Mantella Andrea: “... ancora non sono uscite a largo?”, “... ma adesso ci sono quelle che devono presentare al Tribunale che gliel'hanno accettate per giorno 18 ...”. Pittelli ribadiva che le carte “... sono tutte omissate ... e chiedeva “... questo spacca parecchie persone Giovà ... ma mi hanno detto che era uno violentissimo questo ...”, e Giamborino confermava. Nel continuare a parlare di Mantella Andrea, l'avvocato Pittelli forniva un particolare d'interesse “...dice che ha scritto la lettera alla mamma lui ... accusa il fratello/” - dato, quest'ultimo, che assumeva notevole rilevanza, poiché informazione sconosciuta a Giamborino Giovanni.”*

*Tale dato è stato oggetto di puntuale valutazione da parte della Suprema Corte:*

*“6.11. Va ancora rilevato che il Tribunale ha ritenuto di poter trarre elementi di conferma circa l'acquisizione di notizie riservate da parte del P., poi riferite al Ma. e al G., dal riferimento fatto dal P. nella conversazione del 12 settembre 2016 (pag. 22 del provvedimento impugnato) alla lettera inviata dal M. alla mamma.*

*La difesa nella memoria del 22 maggio 2020 ha documentato il fatto che di quella lettera avevano parlato organi di stampa, così privando tale elemento di significato.*

*Va però osservato che il Tribunale ha fondato la ricostruzione sulla complessiva analisi delle conversazioni intercettate e non solo su quell'elemento e inoltre che in realtà il passaggio valorizzato dal Tribunale conteneva anche un riferimento del P. al fatto che il M. avesse accusato il fratello, del quale non si fa invece cenno nella notizia riportata da organi di informazione, in base alle produzioni difensive.”*

*Sul punto la difesa del Pittelli, ha sollecitato una rilettura del dato intercettivo, qualificandola come un semplice pour parler, un inciso discorsivo, perché no, un bluff del dichiarante, una millanteria ( e su questo si tornerà dopo ).*

*Ma le suddette argomentazioni difensive non paiono condivisibili e ad avviso del Collegio sono smentite dalla lettura delle frasi nel loro complesso.*

*“...questo spacca parecchie persone Giovà” dice Pittelli prima della successiva precisazione.*

*La frase evoca e diffonde preoccupazione, circa la valenza dirompente delle dichiarazioni del Mantella e la frase successiva già citata amplifica gli effetti, atteso che offre un dato conoscitivo specifico ed altamente pericoloso per chi ascolta, visto che chi è capace di accusare suo fratello è sicuramente ben capace di disvelare il ruolo di altri nella criminalità locale e quindi anche dei componenti la cosca, per questo assai preoccupati ed ai quali Pittelli promette ausilio.*

*Il dato va letto in modo difforme da come propugnato dalla difesa, ed esattamente nel senso più logico e coerente di un soggetto che, inizia con creare maggior allarme, sintomatico il termine "spacca" e poi dimostra di essere a conoscenza di dettagli al momento ignoti e molto rilevanti "accusa il fratello".*

*E' una abile rete quella intessuta dall'imputato, diretta da un lato a ingenerare ulteriore preoccupazione nel suo interlocutore e tramite esso negli altri sodali ed a valorizzare vieppiù il suo ruolo, attraverso il disvelamento di notizia non solo ignota ma anche dirompente e significativa.*

*E' del tutto percepibile ed evidente che in quale momento, l'Avv. Pittelli diviene non solo e non tanto un professionista cui affidare le strategie difensive, ma un consigliere, un soggetto introdotto ampiamente in ambienti irraggiungibili dalla cosca che assume un preciso ruolo di aiuto che rivendica a sé con grande abilità.*

*E' questa la modalità tipica di concorrente esterno di Giancarlo Pittelli, che non intende affatto, in un momento di fibrillazione della cosca, rivestire un ruolo gregario e marginale, ma che intende far pesare, non solo le sue competenze di affermato difensore, ma anche quelle di uomo capace di accedere nelle istituzioni per ivi attingere elementi conoscitivi utili alla cosca.*

*In tale contesto, con queste chiavi di lettura, più logiche e più coerenti con tutti gli altri dati investigativi, per i quali si rimanda alla lettura dell'ordinanza di questo Tribunale in sede di riesame ed al vaglio confermativo operato dalla Suprema Corte di Cassazione, attesa comunque la natura impugnatoria del presente procedimento, ha poca importanza accertare se quanto fosse stata preventivamente scoperta la notizia che il Mantella avesse comunque accusato i familiari.*

*Quel che è certo, è che Pittelli precisa che l'accusa ha inerito specificamente il fratello, aggiungendo un elemento di novità e precisazione e che tale aggiunta in quel momento lo colloca come sempre più vicino ed indispensabile ai bisogni contingenti della cosca.*

*Sul punto al fine di completare l'idea e la valutazione di questo Tribunale, lo sforzo difensivo di evidenziare che le notizie rivelate dal Pittelli, fossero già scoperte e che pertanto tale dato, per le altre condotte legate al medesimo episodio valorizzato dalla Suprema Corte, è inadeguato.*

*Ed è tale, poiché ad avviso del Collegio la fattispecie del concorso esterno per come delineato dalla Suprema Corte, nel caso de quo, sussiste anche a prescindere da tale dato.*

*Sussiste, anche se Pittelli abbia appreso le notizie in modo lecito o addirittura ne abbia millantato una conoscenza in effetti superiore a quella effettivamente posseduta.*

*E sussiste, perché in quel momento l'Avvocato Pittelli ha di gran lunga travalicato il suo compito professionale difensivo, si è posto rispetto alla cosca così come oggi*

*processualmente viene delineato dalla pubblica accusa, come uomo di riferimento cui ricorrere per singoli affari e/o nei momenti di fibrillazione, come quello fin qui esposto.*

*E' del tutto evidente che, in ordine all'episodio valorizzato dalla Suprema Corte per qualificare la condotta come concorso esterno puntualizzato nel compendio indiziario, qui da intendersi riportato e trascritto, Pittelli vuole mostrare tutto il suo impegno, promette, si adopera e/o mostra di adoperarsi, fors'anche millanta ed allarma i sodali della cosca con le sue rivelazioni, in modo da rendere vieppiù importante rilevante il suo ruolo, che nel frangente non può in alcun modo essere ritenuto esclusivamente professionale.*

*Il suo agire, anche nelle modalità esterne, "dai dialoghi emergeva la preoccupazione del Pitelli di essere pedinati" è ben lungi dall'apparire un supporto tecnico professionale, ma è proprio quello del concorrente esterno per come delineato dalla Suprema Corte.*

*Sul punto, si osserva che è di facile intuizione e di logica derivazione dei fatti accertati o in corso di accertamento, che Pittelli in quella occasione così sarà stato percepito dalla cosca, se non un appartenente, comunque uno che nel momento della fibrillazione si adopera per loro, si attiva ora per tranquillizzarli del suo impegno, ora per farsi percepire come importante, utile, a volte decisivo.*

*Peraltro e per completezza, deve rilevarsi che, Pittelli, rivendica l'esistenza di un rapporto professionale con Luigi Mancuso.*

*Ma il rapporto professionale è per definizione un contratto con un singolo cliente, non con un sodalizio.*

*Nel caso in esame, l'intervento, sebbene diretto anche a realizzare un interesse del Mancuso, è palesemente percepito come un aiuto a tutto il clan mafioso e così si palesa, atteso che i sodali temono gli effetti delle dichiarazioni di Mantella non solo a livello individuale ma anche per gli effetti dirompenti sul sodalizio.*

*Così è percepito Pittelli dal sodalizio medesimo, visto che Giamborino stretto collaboratore di Luigi Mancuso parla della vicenda menzionando l'intervento del predetto con: La Bella Rosario, Gallone Pasquale, Piperno Saverio cui dice : ... Pittelli ... si ... già ha cercato aiuto e riparo ...", Basile Francesco, Daffinà Ivano e Ceravolo Domenico.*

*Come è di tutta evidenza, si è in presenza di un intervento, di una indagine conoscitiva che non inerisce un singolo cliente, ma è l'intera cosca in fibrillazione che si affida a Pittelli per una indagine conoscitiva tutt'altro che lecita visto che la Procura della Repubblica aveva stretto le maglie di ogni possibile fuga di notizie:*

*.perchè ... Gratteri gli sta facendo il culo in questo modo ... infatti ha bloccato tutta la Procura ... l'ha bloccata totalmente, non va nessuno, non può entrare ... una volta entravano 'mbasciate, cose ... i catanzaresi... i lametini facevano che cazzo volevano, ora ... adesso hanno bloccato tutta la Procura ... tutto, tutto, tutto cose ...ha cambiato tutto ...ha mandato via tutti dalla Procura non esce uno spillo ... hai capito? con Gratteri [...]". Continuava nel discorso, raccontando come prima gli avvocati "sapevano tutte le cose", sottolineava come qualche informazione riuscissero ad attingerla solo dalla "DIA" , specificando che "a quello" [inteso a Pitelli Giancarlo], gli davano tutte le informazioni possibili e immaginabili: "...infatti prima gli avvocati sapevano tutte le cose ...prendevano carte... or a non prendono un cazzo... infatti qualche ...qualche informazione dalla DIA sta*



*arrivando ... capito? A quelli gli danno tutte le informazioni possibili ed immaginabili... e ma dalla DIA ... di qua da Gratteri e dalla DDA non sta uscendo niente ... eh?!...".*

La Suprema Corte annullava con rinvio l'ordinanza reiettiva dell'appello, disponendo che *«il giudice del rinvio dovrà verificare se ed in che misura sia praticabile un concorso esterno da parte del professionista il quale si sia in ipotesi limitato a "mettersi a disposizione" della cosca e se, nel caso che ci occupa, anche "depurata" dell'apporto di notizie riservate e non ancora diffuse, tale condotta sia stata di per sé in grado di fornire un contributo causale alla attività e sopravvivenza del sodalizio. »*

In particolare, si evidenziava la omessa valutazione ai fini cautelari della circostanza che il MANTELLA avrebbe accusato il germano soltanto nel successivo mese di ottobre e, perciò, in data successiva alla conversazione del 12.9.2016 *«Si tratta, evidentemente, di un elemento su cui il Tribunale avrebbe dovuto intrattenersi anche al fine di vagliare la percorribilità della ricostruzione difensiva secondo cui il pur generico riferimento ai più stretti familiari" non poteva che condurre chiunque fosse stato minimamente a conoscenza della "storia" criminale del collaboratore, alla individuazione del di lui fratello come il parente "stretto" al quale la notizia doveva essere riferita».*

Ciò posto, ritiene il Collegio che gli elementi rappresentati dalla difesa costituiscano *nova* rilevanti che incidono sulla permanenza, allo stato attuale della istruttoria dibattimentale, della sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla condotta ex artt. 110 – 416bis c.p., così come sopra delineata.

In particolare, la difesa ha proposto una lettura alternativa del materiale indiziario in relazione alla messa a disposizione del PITTELLI in favore del sodalizio criminale mediante promessa di recupero dei verbali delle provalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Mantella, e nello specifico, una rilettura delle dichiarazioni intercettate in ambientale in data 12.09.2016 (prog 4517, rit 350/16), tra l'appellante ed il suo cliente Giovanni Giamborino *“dice che ha scritto una lettera alla madre e che accusa il fratello”*, alla luce degli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale.

Ed invero, la notizia delle accuse mosse dal Mantella ai propri familiari più stretti era già stata oggetto di divulgazione da parte della testata giornalistica Zoom24.

Pertanto, in considerazione della caratura criminale del fratello del collaboratore di giustizia, era semplice per il PITTELLI, affermare che le accuse riguardassero il fratello, sulla scorta di un mero ragionamento logico e non perché avesse avuto conoscenza di verbali e del contenuto degli stessi attraverso l'attivazione di canali riservati ed illeciti.

Orbene, ritiene il Collegio che tale lettura alternativa sia meritevole di accoglimento alla luce del fondamentale dato probatorio allegato dalla difesa e concernente la data delle provalazioni accusatorie del MANTELLA nei confronti del germano, intervenute nel successivo mese di ottobre.

Le argomentazioni ed allegazioni della Procura sul punto non meritano accoglimento, in quanto il MANTELLA accusa il fratello della condotta omicidiaria solo nel mese di ottobre, mentre con le dichiarazioni verbalizzate nel mese di giugno egli tenta di escludere il fratello dall'accusa di omicidio e dall'occultamento del cadavere di Gancitano.

Anzi, se avesse avuto notizia o fosse già stato in possesso dei verbali secretati, il PITTELLI avrebbe potuto riportare notizie ben diverse alla cosca, ovvero avrebbe potuto asserire che il pentito cercasse di preservare il fratello dalle gravi contestazioni per i fatti omicidiari.

Ad ogni modo, ritiene il Collegio che la condotta dell'imputato di messa a disposizione, mostrandosi propositivo ed attivo per recuperare i verbali contenenti le dichiarazioni del collaboratore, connotata da espressioni suggestive quali "spacca diverse persone", nel dialogo con Giamborino, enfatizzando il rischio derivante dal pentimento di MANTELLA per i consociati, e quindi il consequenziale ruolo cruciale dell'avvocato per recuperare i verbali, pur concretizzandosi in una promessa di aiuto alla consorterìa in un momento di fibrillazione della stessa, tuttavia è qualificabile come una millanteria del PITTELLI, in quale in realtà non era a conoscenza di notizie riservate né è dimostrato, a livello indiziario, che egli abbia usufruito o tentato di sfruttare entrate particolari in ragione del suo ruolo per agevolare la consorterìa.

Sul punto, è del tutto carente la prova dell'efficienza causale della promessa di aiuto alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa della consorterìa criminale.

Ed invero, in adesione con i più recenti orientamenti in tema di concorso esterno da parte del professionista, il Collegio ritiene fondamentale, in aderenza al principio di materialità, che la condotta contestata si traduca in un effettivo, specifico e volontario contributo idoneo a conservare o rafforzare la consorterìa (in tal senso, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 18020 del 10/02/2022, Laudani Sebastiano, Rv. 283371 02 relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di due avvocati che, travalicando i limiti del mandato difensivo, avevano, l'uno, assunto il ruolo di consigliere strategico del clan e del suo "leader" e, l'altro, recapitato a più membri del sodalizio un'informazione riservata di polizia giudiziaria, nonché garantito ai sodali detenuti suoi assistiti, attraverso lo strumentale utilizzo dell'istituto dei colloqui, la possibilità di incontrarsi e di intrattenere indebite conversazioni tra loro e quella di comunicare, suo tramite, con sodali non detenuti; cfr., anche, Sez. 6 - Sentenza n. 32902 del 23/06/2021, Raso Antonio, Rv. 281841 01, relativa ad una fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo; cfr., anche, Sez. 6 Sentenza n. 32373 del 04/06/2019, Aiello Francesco, Rv. 276831 - 05, richiamata nella ordinanza impugnata ed in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso nel quale un professionista, in assenza di un mandato difensivo o, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare all'esterno del carcere messaggi del capo e aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali; anche in tal caso, perciò, non si era trattato di una "messa a disposizione", ma di una condotta attiva e diretta, con mezzi illeciti, a fornire un aiuto concreto e fattivo al sodalizio).

Nel caso in esame, la messa a disposizione del PITTELLI non ha dispiegato alcun contributo concreto alla consorterìa, trattandosi appunto, per come acclarato nei precedenti

provvedimenti giudiziari, di una sorta di millanteria per far considerare dai propri assistiti come cruciale il suo ruolo, alla luce delle sue conoscenze ed entrature.

Tale condotta non è qualificabile come concorso esterno in associazione mafiosa, per carenza dell'elemento oggettivo della fattispecie del nesso causale tra condotta contestata e aiuto concreto al sodalizio, richiesto indefettibilmente per la configurabilità del delitto ex art. 110-416 bis c.p.

Seppur è vero che in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presta la propria attività nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, tuttavia ad assumere rilievo è comunque la messa a disposizione delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione, (Sez. 6 - , Sentenza n. 32902 del 23/06/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281841 – 01, fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo).

Ma nel caso in esame difetta la gravità indiziaria della asserita prestazione di ricerca delle informazioni contra ius e dei verbali non discovered del Mantella.

Tale vulnus non viene superato dalle allegazioni della Procura, che pur dimostrative di una condotta opaca del PITTELLI e difficilmente catalogabile come professionale, e della sussistenza di legami, connotati anche da una certa frequenza, con Marinaro, agente dalla Dia dal quale, secondo il costrutto accusatorio avrebbe reperito le informazioni segrete, in realtà, allo stato degli atti e salvo più approfondita istruttoria dibattimentale, si arrestano al mero sospetto, non potendo affermarsi che i verbali e le informazioni in ordine alla collaborazione del MANTELLA fossero nella disponibilità del PITTELLI, o che il PITTELLI avesse gli strumenti e si fosse effettivamente attivato, tramite le proprie conoscenze per reperirli.

Sul punto appaiono rilevanti due aspetti evidenziati dalla difesa.

Innanzitutto, il tenore della conversazione del 12.9.2016 con Giamborino.

Difatti, il PITTELLI affronta il tema della collaborazione del MANTELLA in modo confidenziale, con frasi che non preludono al disvelamento di segreti, ma piuttosto traspare l'immagine di un avvocato che, raccolte le informazioni sulla vicenda, anche da fonti notorie come il giornale on line sopra citato, voglia dar luce alla propria importanza nella vicenda per supportare gli assistiti, finanche millantando la possibilità di reperire notizie ancora segrete sui fatti.

Ma vi è di più.

Nella conversazione del Giamborino con Ceravolo del 31.10.2016 il primo afferma che nessuno ha a disposizione i verbali delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia



relativamente alle parti omissate, con la conseguenza logica che tale dato non è in possesso neanche di PITTELLI.

Ciò è confermato anche dalla conversazione tra PITTELLI e GIAMBORINO del 19.11.2016 progr. 6731, allorquando PITTELLI afferma, con riferimento al MANTELLA "io non posso dire quello che dirà questo, perché non lo sappiamo ancora".

Ebbene, tale frase letta nell'intero contesto intercettato, a parere del Collegio conferma che i verbali non solo non sono in possesso del PITTELLI al mese di novembre, ma per di più non si fa neanche minimamente cenno alla possibilità di reperirli con le illecite ingerenze ed entrature dell'avvocato.

Non si può accedere alla lettura fornita dalla Procura che carica di significato in sfavore della parte l'avverbio "ancora", interpretandolo come promessa di recupero del verbale, trattandosi di un mero ed ipotetico costrutto non ancorato al dato intercettivo, prestandosi ad una lettura alternativa favor rei, ovvero che i contenuti dei verbali "ancora" non si conoscono perché coperti da segreto istruttorio.

Per quanto concerne il manoscritto rinvenuto in sede di perquisizione, il Tribunale ritiene che lo stesso, quand'anche dimostrativo di una illecita fuga di notizie in favore del PITTELLI, tuttavia non prova il disvelamento, in assenza di altri elementi indiziari, di notizie riservate alla cosca Mancuso da parte dell'avvocato, essendo emerso, piuttosto, anche in ragione della informativa del Marinaro, un interesse dell'imputato ad avere notizie di indagini a suo carico e non per contribuire alla sopravvivenza o rafforzamento del sodalizio.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello con annullamento dell'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e revoca della misura cautelare in atto.

L'accoglimento dell'appello esonera dal pagamento delle spese di procedura.

#### PQM

Letti gli artt. 310 e 311 c.p.p.,

in accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza impugnata e per l'effetto revoca la misura cautelare in atto.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, così deciso all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 31.01.2023

Il Presidente est.  
Dott.ssa Mariarosaria Miglarino

Depositato  
in cancelleria

- 6 FEB. 2023

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Ester Pazio